

COMUNE DI INZAGO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale **n. 88 del 20.12.2005**

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I

DEFINIZIONE ED ELEMENTI DISTINTIVI DEL COMUNE

ART. 1

IL COMUNE

1. Il Comune di Inzago e' Ente pubblico territoriale dotato di autonomia di governo della comunità insediata sul suo territorio. Garantisce ai cittadini della comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, alla propria attività politico-amministrativa; ne cura altresì gli interessi e la rappresenta, svolgendo in tal campo funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative, in ottemperanza ai principi della Costituzione, delle leggi della Repubblica e con i poteri e le finalità di cui al presente Statuto.

2. Il Comune di Inzago fonda la propria azione sui principi di liberta', di uguaglianza, di solidarieta', di giustizia e di pari dignita' sociale.

Il Comune quale espressione della Comunita' persegue la collaborazione e la cooperazione con tutte le libere forme associative locali, promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

Il Comune di Inzago attraverso i suoi organi, con la collaborazione delle libere forme associative locali con propria autonomia decisionale, persegue le seguenti finalita':

- la promozione della piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacita' professionali;
- la rappresentanza e la promozione della crescita sociale, civile, economica, culturale della comunita' inzaghesa, ispirando la propria azione ideale a difesa dei principi di solidarieta' e di superamento degli squilibri esistenti nel proprio territorio con particolare attenzione alle categorie più deboli;
- lo sviluppo della cultura della solidarieta' all'interno del paese e la valorizzazione del volontariato;
- la promozione di una cultura di pace, di accoglienza, di tolleranza, di solidarieta', riconoscendo i diritti inviolabili della persona umana in una societa' multietnica, capace di garantire uguali diritti e doveri di civile convivenza;

- la promozione del pieno sviluppo della persona umana e della famiglia, nel rispetto della libertà di pensiero, di espressione, di culto e di razza;
- la promozione di iniziative internazionali sviluppando rapporti di collaborazione con altre nazioni per scopi di conoscenza, di pace, di cooperazione allo sviluppo, di scambi culturali, di gemellaggi con Enti Locali di altri paesi, secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato;
- la promozione di una più incisiva azione a favore dell'infanzia, secondo lo spirito della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, promuovendo iniziative atte ad assicurare il pieno e armonioso sviluppo della personalità dei bambini, e a favorire ove necessario, il sostegno agli strumenti dell'affidamento e dell'adozione creando le condizioni per una educazione alla comprensione, alla pace, alla tolleranza ; alla solidarietà, alla uguaglianza, alla amicizia tra i popoli e le nazioni e alla promozione di una cultura che assuma come valore l'accettazione e l'integrazione del diverso.

3. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

4. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica col nome di Inzago

5. Il Comune esercita le sue funzioni su un territorio circoscritto e delimitato dai confini del Piano topografico di cui all'art. 9, della Legge 24 dicembre 1959, n. 1228.

6. Il Comune di Inzago ha sede nel Palazzo Piola ubicato in Piazza Quintino di Vona al civico n. 3. Essa può essere trasferita con delibera del Consiglio Comunale. Nella sede comunale si riuniscono gli organi collegiali. Gli stessi possono riunirsi in circostanze eccezionali o per esigenze contingenti in altra sede idonea, previa deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di spostamento della sede del Consiglio, la relativa deliberazione verrà resa pubblica nei modi di legge

7. Il Comune di Inzago è distinto dallo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 1942. Gli atti normativi di alta amministrazione degli organi comunali sono emessi con apposito sigillo metallico riproducenti lo stemma del Comune. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze può essere esibito il gonfalone Comunale nella foggia autorizzata dal decreto di cui al primo comma, accompagnato dal Sindaco o suo delegato. L'uso e la riproduzione integrale di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART.2
LO STATUTO

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica ed è liberamente redatto dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità e dei cittadini.

2. Lo Statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. Inoltre stabilisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Capo II
FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE

ART. 3
FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita altresì, a norma di legge, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Può anche svolgere le proprie funzioni, previa una precisa distinzione di compiti e responsabilità,

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti e la parità di tutti i cittadini, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l'effettiva realizzazione. In particolare il comune persegue la realizzazione della politica delle pari opportunità mediante organismi collegiali di nomina consiliare.

3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, della pianificazione e della gestione del territorio, dell'edilizia residenziale pubblica e dello sviluppo economico, della tutela della salute e dell'assistenza e sicurezza sociale, dell'assistenza scolastica, dello sport, della cultura, della tutela dell'ambiente e della polizia locale.

4. Il Comune esercita le funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

5. Il Comune si impegna inoltre:

- ad esercitare le funzioni che gli vengono delegate dalla Regione previa regolazione dei rapporti finanziari;
- a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui al punto precedente.

6. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Titolo IV - Capo I del presente Statuto.

7. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

8. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

9. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi. A tale fine il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

ART. 4
ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Capo III
LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 5
I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, approvati dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo criteri fissati dallo Statuto.

3. I regolamenti di cui all'art. 7 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con i principi fissati dalla legge e dallo Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa derivante da norme di legge;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

4. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, e come tali l'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini singoli o associati. Inoltre, nella formazione dei regolamenti, possono essere consultati i soggetti o le organizzazioni sociali interessate.

5. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: la prima, con l'approvazione della relativa delibera, in conformità all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; la seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

<p style="text-align: center;">Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE</p>

Capo I
ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 6
ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Gli amministratori ispirano la loro condotta nei rapporti con i cittadini, l'Ente di appartenenza ed i mezzi di informazione ai principi ed agli standards comportamentali del Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali.

Capo II
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7
ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Comunale rappresenta ed interpreta gli interessi generali della collettività, in relazione ai quali, determina gli indirizzi di politica amministrativa esercitandone il controllo.
2. Le norme relative alla composizione, all'elezione e alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 8
COMPETENZE E FUNZIONI

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali. Tale attività di indirizzo riguarderà anche la funzione di coordinamento e di riorganizzazione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

3. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni ed esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Gli atti fondamentali devono contenere i riferimenti degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART.9
IL PRESIDENTE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente ed un vice Presidente al proprio interno con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli espressi dai Consiglieri assegnati al Comune. Con la stessa maggioranza tali organi possono essere revocati, su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale

2. Il Vice Presidente è comunque scelto tra i consiglieri appartenenti alla minoranza salvo che ciò non sia avvenuto per l'elezione del Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento o vacanza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

3. Le attribuzioni e i poteri del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente vengono specificati dal regolamento del Consiglio.

ART.10

AUTONOMIA E RUOLO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari il comune fisserà le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

2. Le norme di funzionamento del Consiglio Comunale e quello delle Commissioni consiliari in conformità ai principi della legge e degli enunciati del presente Statuto sono definite dal regolamento del Consiglio. Nel medesimo regolamento sono disciplinate le facoltà dei consiglieri e le relative prerogative.

3. Il Regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri. Successivamente, in caso di non raggiungimento del quorum precedente, sarà sufficiente la maggioranza assoluta, in una seduta da tenersi entro 30 giorni.

4. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinarie e straordinarie: sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci annuali e dei conti consuntivi. Tutte le altre sono straordinarie. Le sessioni straordinarie possono aver luogo anche su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati o del Sindaco. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo dell'ente. Il bilancio può essere approvato in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

ART. 11

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ORDINE DEL GIORNO

1. Le convocazioni del Consiglio - sentita la Giunta Municipale, la conferenza dei capigruppo e il Sindaco, escluso i casi d'urgenza - sono effettuate dal Presidente che fissa la data e l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri. Va comunque assicurata la conoscenza degli atti da parte dei Consiglieri nei modi e termini previsti dal Regolamento del Consiglio

2. Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

3. Gli avvisi di convocazione, pubblicati all'Albo Pretorio devono essere notificati al domicilio dei consiglieri, a mezzo del messo comunale o con altri mezzi che garantiscano

l'avvenuta conoscenza da parte del consigliere. La notifica deve avvenire almeno cinque giorni prima, per le sedute ordinarie, e tre giorni prima, per quelle straordinarie, della data della riunione.

4. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente e coloro che escono dalla sala prima della votazione.

5. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede in altro giorno, ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale. Della seduta che non possa aver luogo per mancanza di numero legale viene steso verbale in cui vanno indicati i nomi degli intervenuti. Gli avvisi di seconda convocazione vanno effettuati con i modi e le forme di quelli di prima convocazione. Nel caso l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso è rinnovato solo ai consiglieri non intervenuti alla prima. In seconda convocazione il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, a termine di regolamento, esse debbano essere segrete.

7. Le votazioni sono di regola palesi, salvo i casi in cui la legge o il regolamento prevedano votazioni segrete.

8. I Consiglieri hanno l'obbligo di astensione nei casi previsti dall'art. 290, del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 e dall'art. 279, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

10. I verbali del Consiglio sono redatti a cura del Segretario che si avvale degli uffici e del personale dell'Ente e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 12

PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale e' riservata alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, alla comunicazione di nomina della Giunta ed alla comunicazione di designazione dei Capigruppo.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. La prima seduta, convocata dal Sindaco è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'art. 11 del presente Statuto.

ART. 13

DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO E PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene almeno una volta all'anno nel mese di settembre, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ART. 14
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla determinazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Hanno altresì il diritto di presentare istanza ispettiva (artt. 43 e 44 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) secondo le modalità disciplinate dal Consiglio Comunale.
5. La mancata partecipazione a 3 sedute consecutive ovvero a 5 sedute nell'anno senza giustificato motivo, dà luogo, a cura del Presidente del Consiglio, all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso al Presidente stesso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio, nella prima seduta del Consiglio utile e votata a scrutinio palese, con il voto di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Si considerano cause automatiche di giustificazione, che evitano l'inizio del procedimento, la malattia e l'assenza per ragioni di lavoro, purché ampiamente documentate. Le modalità operative sono disciplinate dal regolamento. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
6. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge e determinate dal Consiglio Comunale.
7. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto

d'interessi con l'ente. Qualora vengano accertati, con sentenza passata in giudicato, dolo o colpa grave, il Comune opererà su di essi la rivalsa.

8. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che nella elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, data dalla somma dei voti di preferenza. A parità di cifra elettorale è Consigliere Anziano il più anziano di età.

ART. 15

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, i Consiglieri Comunali hanno facoltà di riunirsi in gruppo, a norma del Regolamento del Consiglio, comunicando al Segretario Comunale entro il medesimo termine, il nominativo del capogruppo designato, nonché il domicilio presso il quale, nell'ambito del territorio comunale, si ritengono validamente effettuate le comunicazioni al capogruppo previste dalla legge e dai regolamenti.

2. I gruppi consiliari svolgono le proprie funzioni con mezzi e strutture che l'Amministrazione Comunale metterà a loro disposizione.

In caso di inadempimento verrà considerato capogruppo consiliare di ciascuna lista chi abbia ottenuto la cifra elettorale individuale più alta. Nel caso che in una lista sia stato eletto un solo consigliere a questo sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

3. La conferenza dei capigruppo è un organo consultivo del Consiglio Comunale o di chi legalmente lo sostituisce in tale funzione. Essa concorre alla programmazione delle riunioni del Consiglio al fine di consentirne il miglior funzionamento.

4. Ulteriori competenze della conferenza dei capigruppo sono definite dal regolamento del Consiglio che fissa le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti, il Sindaco e la Giunta Comunale.

ART. 16

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale istituisce al suo interno Commissioni consultive permanenti con deliberazione da adottarsi nella prima seduta successiva a quella dell'elezione della Giunta stabilendo con il medesimo atto, numero e competenze.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano complessivamente tutti i gruppi, con criterio proporzionale.

4. Ciascun gruppo consiliare designa i componenti, in proporzione alla consistenza numerica, entro venti giorni dalla adozione della deliberazione di cui al comma 1 e nel medesimo termine li comunica al Sindaco.

5. Le designazioni sono esaminate dalla conferenza dei capigruppo che le coordina in misura da consentire la rappresentanza dei gruppi consiliari in ciascuna commissione a termini di Regolamento del Consiglio.

6. La nomina dei componenti le Commissioni viene effettuata dal Consiglio con voto palese sulla proposta definita dalla conferenza dei capigruppo.

7. Le Commissioni consiliari eleggono il presidente nella loro prima riunione che viene convocata dal Presidente del Consiglio.

8. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare il Sindaco o gli assessori delegati su materie specifiche, su richiesta della Commissione.

9. La Commissione è tenuta ad ascoltare il Sindaco o gli Assessori quando essi lo richiedano.

10. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

ART.17

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti e funzionari dell'ente. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato

l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio.

3. La presidenza delle commissioni speciali che abbiano funzione di controllo e di garanzia deve essere attribuita a consiglieri di minoranza.

Capo III

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ART. 18

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.

4. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fino a un massimo di 6, scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

ART. 19

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 20 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

3. La mozione viene messa in discussione, in Consiglio Comunale, non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi di legge.

5. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- dimissioni
- revoca
- morte
- decadenza.

Le dimissioni sono presentate al Sindaco che provvederà alla relativa sostituzione.

ART. 21 FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, al Sindaco, al segretario o ai funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. La Giunta delibera sulla

resistenza e costituzione in giudizio del Comune. E' altresì competenza della Giunta, tra l'altro, l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno 3 dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, ad esclusione di quelle di mero indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile dell'ufficio di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede la seduta.

ART. 22

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione, può adottare i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate

ART.23

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con apposita votazione a maggioranza dei consiglieri.

Capo IV

IL SINDACO

ART. 24

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE E LE SUE COMPETENZE

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo.

In particolare quale capo dell'amministrazione:

a) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

b) rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario Comunale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

c) impartisce nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive; vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

d) rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art 107, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 , nonché dello Statuto e dai regolamenti. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Inzago.

ART. 25

DELEGAZIONI DEL SINDACO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento scritto, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dalle norme del presente Statuto.

2. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti.

ART. 26

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi. Per l'esame dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Il Sindaco quale ufficiale di Governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidatagli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

e) all'attività connessa ad interventi immediati in qualità di protezione civile.

5. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al comma 4, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il Commissario provvede l'ente interessato.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

ART.27

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune valorizza e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune ricerca la collaborazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato, favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Nel ricercare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune valorizza il libero associazionismo della cittadinanza anche su base di quartiere.

4. Ai cittadini, inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

5. L'amministrazione comunale attiva forme di consultazione popolare per acquisire il parere della cittadinanza su specifici problemi.

6. Il Consiglio comunale può approvare l'istituzione di organismi di partecipazione a carattere specifico, denominati "Consulte" o commissioni consultive e l'istituzione di momenti assembleari denominati "forum" finalizzati a migliorare il rapporto amministrazione-cittadini.

7. la partecipazione è un diritto della popolazione della comunità nella quale sono compresi:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età
- c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe;
- d) le persone non residenti che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.

I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona o in forma associata.

ART. 27 BIS
CONSIGLIO PER GLI STRANIERI

1. Al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita dell'ente ed una migliore integrazione nella comunità comunale dei cittadini stranieri residenti nel territorio è istituito il "Consiglio dei cittadini stranieri non comunitari o apolidi" residenti nel Comune di Inzago, organo ad elezione diretta per i cittadini stranieri.
2. I compiti e le modalità di elezione del consiglio per gli stranieri sono disciplinate in un apposito regolamento.
3. Il Presidente del consiglio per gli stranieri partecipa, con diritto di parola e non di voto, alle sedute del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente o altro membro del Consiglio per gli stranieri partecipa ai lavori delle commissioni consiliari.
5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la partecipazione alle sedute ed ai lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

ART. 27 TER
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. le modalità di elezione, i compiti ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate in apposito regolamento.

ART. 28
ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Tutti i cittadini aventi diritto di voto per l'elezione della camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia in forma singola che associativa, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi che riguardano materia di esclusiva competenza locale.

2. Gli organi dell'amministrazione, secondo le rispettive competenze, dovranno rispondere e pronunciarsi sulle predette istanze, petizioni e proposte entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

3. Trascorso inutilmente tale termine, il cittadino o la forma associativa istante o proponente potrà rivolgersi al Difensore Civico, ove presente, o al Prefetto affinché lo stesso provveda a sollecitare l'amministrazione comunale nell'esame dell'istanza, petizione o proposta, fissando nuovi termini.

4. Le modalità di presentazione di istanze, proposte e petizioni sono indicate nel regolamento di partecipazione.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART.29

ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale registra in un apposito albo delle associazioni comunali previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo le associazioni che operano sul territorio distinguendo quelle rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categorie, da quelle di natura sociale.

2. Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune, o delle strutture comunali, devono farne richiesta presentando oltre alla domanda anche il proprio Statuto e l'atto costitutivo unitamente all'elenco dei cittadini che devono essere residenti nel Comune in numero significativo.

3. Il Consiglio Comunale entro sessanta giorni della presentazione dell'istanza dovrà deliberare il riconoscimento o meno dell'associazione in base ad una relazione approvata dalla Giunta in cui siano espresse le motivazioni e le proposte relative alle richieste.

4. Le forme associative le cui istanze sono state accettate dovranno, entro il trentun marzo di ogni anno, presentare il rendiconto finanziario societario e relazionare sull'attività societaria svolta e comunicare al comune se vi sono state o meno variazioni delle stesse; la mancata ottemperanza a ciò comporterà la decadenza della forma associativa dei diritti acquisiti col. Riconoscimento comunale.

5. Le libere forme associative come sopra determinate, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di

partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dal regolamento.

6. Il Consiglio Comunale potrà comunque in ogni momento revocare la deliberazione di riconoscimento allorché ritenga, con atto motivato, che l'attività dell'associazione non risponda ai fini dichiarati oppure quando l'attività stessa non sia improntata da spirito partecipativo e collaborativo.

ART.30

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

3. L'Amministrazione Comunale può sottoporre agli organismi di partecipazione questioni di rilevante interesse pubblico per acquisirne il parere consultivo.

4. I pareri di valore consultivo degli organismi di partecipazione devono essere espressi per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

5. Gli organismi di partecipazione e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività settoriale mirati a parte del territorio.

ART.31

I COMITATI DI QUARTIERE

1. Il Comune può promuovere la costituzione di comitati di quartiere per la trattazione degli affari inerenti i quartieri stessi.

2. L'apposito regolamento stabilisce gli aspetti costituiti e funzionali dei comitati di quartiere ed i rapporti di questi da instaurarsi con l'Amministrazione Comunale.

ART.32
INCENTIVAZIONE

1. La valorizzazione delle associazioni riconosciute, degli organismi di partecipazione promossi ed attivati, dei comitati di quartiere costituiti, si concretizza in un rapporto di costante collaborazione ed in erogazioni delle forme di incentivazione previste nell'art. 30 del presente Statuto.

CAPO III

IL BILANCIO PARTECIPATO

ART. 33
COMUNE E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Inzago individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale ed alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.
2. L'attivazione del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme progettuali ed in iniziative concrete e condivise sono quindi strettamente vincolate al valore attribuito al coinvolgimento diretto della cittadinanza ed all'importanza del riconoscimento del cittadino come attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.
3. Il Comune di Inzago si impegna pertanto a garantire la realizzazione di progetti partecipati, anche e soprattutto attraverso la individuazione di figure di collaborazione, facilitazione e mediazione espressamente finalizzate a favorire il processo di condivisione delle scelte relative all'utilizzo ed alle finalità di quota o quote di bilancio.

ART. 34 - ASSEMBLEE DI QUARTIERE

1. Allo scopo di garantire il massimo equilibrio tra gli attori politici, economici sociali e i rappresentanti della società civile del Comune, viene riconosciuto alle assemblee di quartiere, convocate secondo le modalità previste dal regolamento per l'applicazione del bilancio partecipativo e tali da assicurare la massima rappresentanza della comunità, il diritto di partecipare alla definizione delle priorità da inserire nel bilancio di previsione del Comune.

2. Il Consiglio comunale disciplina con apposito regolamento le modalità di convocazione e svolgimento delle predette assemblee comunali che potranno essere articolate in assemblee di quartiere

Capo IV

CONSULTAZIONI DEI CITTADINI

ART. 35

INDAGINI DEMOSCOPICHE

1. Ai fini conoscitivi, su proposta del Consiglio Comunale o anche autonomamente, la Giunta può commissionare indagini demoscopiche, ad aziende in grado di garantire corretta metodologia.

ART. 36

REFERENDUM CONSULTIVI E D'INDIRIZZO

1. Sono previsti referendum consultivi e referendum d'indirizzo nelle materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare, verificare ed acquisire la volontà popolare che deve trovare espressione nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) approvazione e revisione dello Statuto del comune e di quelli delle aziende speciali e delle società per azioni;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- d) tributi, tariffe dei servizi ed altre imposizioni locali;
- e) mutui, emissione di prestiti, bilanci di previsione, variazione di bilancio e conti consuntivi;
- f) designazione, nomine, revoche e decadenze di rappresentanti;
- g) provvedimenti dai quali siano derivati obblighi nei confronti dei terzi;
- h) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 15% dei cittadini, residenti nel comune, che siano elettori alla camera dei deputati;
- b) il Consiglio Comunale a maggioranza semplice.

4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazioni referendarie, fermo restando che il loro svolgimento non può coincidere con le operazioni elettorali provinciali e comunali

5. Il Consiglio provvede con proprie risorse finanziarie alle spese derivanti dallo svolgimento del referendum.

6. Ai fini del referendum sono equiparati gli stranieri effettivamente residenti e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

ART. 37

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Un referendum indetto viene invalidato se il numero dei votanti non raggiunge il 50% degli aventi diritto al voto.

2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi atti di indirizzo, tenuto conto della partecipazione significativa della popolazione in termini di percentuale di votanti

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

4. In ogni caso, nell'eventualità che il quorum dei voti favorevoli al quesito referendario sia superiore al 50% degli aventi diritto al voto, l'esito è vincolante per il Consiglio Comunale.

Capo IV
L'AZIONE POPOLARE

ART.38
L'AZIONE SOSTITUTIVA

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune;

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato, ed in tal caso le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Capo V
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

ART. 39
DIRITTO DI ACCESSO

1. Le modalità di accesso agli atti amministrativi e la disciplina per il rilascio di copie di atti, l'individuazione delle categorie di atti riservati e tutta la materia inerente al diritto di accesso sono disciplinate dallo specifico regolamento.

ART. 40

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli di carattere generale, devono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Giunta procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare le deliberazioni di cui al precedente comma, adeguandole a quanto stabilito dal regolamento.

ART. 41

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, che ne vieti l'esibizione per la salvaguardia del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 42

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Le modalità di accesso agli atti amministrativi e la disciplina per il rilascio di copie di atti, l'individuazione delle categorie di atti riservati e tutta la materia inerente al diritto di accesso sono disciplinate dallo specifico regolamento.

Capo VI
IL DIFENSORE CIVICO

ART. 43
NOMINA

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata di due terzi dei Consiglieri assegnati, attiva l'istituto del Difensore Civico.

Resta in carica per quattro anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Può essere rieletto per una sola volta.

2. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni al solo scopo del pubblico bene".

ART. 44
INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione e esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato Difensore Civico:

- a) chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e delle unità sanitarie locali;
- c) i Ministri di culto;
- d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi.;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini, fino al quarto grado che siano amministratori, segretari o dipendenti del Comune;

g) coloro che direttamente o indirettamente tramite società, ditte o enti nei quali abbiano interessi ovvero parenti sino al secondo grado, si trovino parte in procedimento giurisdizionale civile, amministrativo o penale con l'Amministrazione comunale.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente o per candidatura alle elezioni amministrative e politiche. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali.

4. Il Difensore può essere revocato d'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

ART. 45

RUOLO, MEZZI, PREROGATIVE

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dei rapporti dei cittadini con l'Amministrazione Comunale e delle aziende ed enti da questa dipendenti.

2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

3. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta dei cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono i servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

4. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato, entro un congruo termine concordato e comunque in tempi e modi che non risultino di intralcio all'attività degli uffici e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi od il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro i termini prefissati e può richiedere allo stesso la

relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

5. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie comunica al cittadino od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

6. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere un riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

7. La Giunta Comunale assicura all'ufficio del Difensore Civico una sede idonea e la dotazione di personale e strumenti adeguati per il buon funzionamento dell'istituto.

8. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli Assessori Comunali non in aspettativa.

ART. 46

RAPPORTI COL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Difensore Civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione il Difensore Civico può in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco il quale l'iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio.

Titolo IV UFFICI E PERSONALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 47

PRINCIPI

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti e, in conformità alle norme dello Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il servizio personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti, coordinati dal Direttore generale, o in mancanza di questi, dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale interna ed esterna.

ART. 48

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

1. Sono disciplinati con il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi e comunque nel rispetto delle leggi, degli accordi collettivi nazionali e dei principi determinati dal Consiglio Comunale:

- a) i principi fondamentali di organizzazione;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale, che devono essere composte da tecnici esperti in materia, interni od esterni.

Dovrà essere stabilito altresì il tempo entro il quale le predette commissioni devono espletare le operazioni concorsuali;

d) la disciplina generale della formazione professionale e l'addestramento;

e) le modalità di adozione della dotazione organica, dell'organigramma e l'assegnazione dell'organico alle strutture organizzative del Comune in modo che tali strumenti rispondano, con flessibilità, efficienza ed efficacia alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

2. Il regolamento disciplinerà inoltre le modalità di costituzione e le competenze delle posizioni organizzative previste dagli accordi collettivi di categoria, nonché le relazioni fra gli stessi e la dirigenza.

3. Il regolamento disciplinerà altresì, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, le responsabilità del personale dipendente.

Capo II

ART. 49

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, qualora lo ritenga opportuno per il migliore funzionamento degli uffici e dei servizi, previa deliberazione della Giunta Comunale, può avvalersi della collaborazione di un direttore generale, appositamente nominato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

ART. 50
IL SEGRETARIO COMUNALE
STATO GIURIDICO ED ECONOMICO E
COMPETENZE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il Sindaco in conformità alle norme di legge nomina un segretario, dipendente funzionalmente dallo stesso, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali, per svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Nel caso non sia stato nominato il direttore generale, il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività e le altre ulteriori competenze affidategli dal Sindaco, presiede il comitato di direzione dell'ente e le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per la assunzione dei dirigenti.

Oltre a quanto sopra il Segretario Comunale svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.

3. Il Segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

ART. 51
I DIRIGENTI E I RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi dovrà prevedere la disciplina dello stato giuridico dei dirigenti e dei responsabili di posizione organizzativa prevedendone in particolare:

- a) le relazioni fra questi e gli organi di governo dell'ente;
- b) l'attribuzione di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati agli organi deliberativi del Comune;
- c) le relazioni fra i dirigenti e responsabili di posizione organizzativa e il direttore generale, o ove questo manchi il Segretario;
- d) le modalità di affidamento o di revoca degli incarichi, nonché le modalità di valutazione della loro attività;

e) le competenze integrative rispetto a quelle previste dalla legge.

2. Nell'attribuzione delle competenze è da osservare il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale.

3. Il regolamento prevede altresì la costituzione di un organismo di coordinamento per i dirigenti dell'Ente con incarichi di direzione di una struttura organizzativa, anche ai fini di una partecipazione attiva al processo di programmazione annuale e pluriennale.

4. Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa per l'identificazione e la formazione degli obiettivi programmatici e la loro coerente attuazione.

ART. 52

PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità con le quali il Sindaco può attribuire incarichi dirigenziali e di figure di alta specializzazione sia per posti previsti nella dotazione organica che al di fuori della stessa, mediante contratto a tempo determinato.

2. I contratti medesimi debbono contenere altresì l'espressa previsione della non trasformabilità dell'incarico in rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti l'esercizio di potestà autoritaria, le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondere posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, alle ferie ed al divieto di percepire indennità non previste dai contratti collettivi di lavoro per i comparti enti locali.

4. L'incarico di cui al precedente comma può essere interrotto con motivata deliberazione di Giunta Comunale quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente, verificati periodicamente dalla stessa, risulti inadeguato.

5. Il Sindaco, previa motivata deliberazione di Giunta Comunale, con convenzione a termine, può conferire incarichi, per obiettivi determinati, ad istituti, enti professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini, progetti o studi aventi alto contenuto di professionalità.

<p style="text-align: center;">Titolo V RESPONSABILITA'</p>

Capo I

**RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIPENDENTI E DEI
CONTABILI**

ART. 53

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE E VERSO I TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni causati da violazioni di obblighi di servizio nell'esercizio delle proprie funzioni con dolo o colpa grave, per tale responsabilità sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti

2. Il Sindaco, il Direttore generale, il Segretario Comunale, il Dirigente e il responsabile di Posizione Organizzativa che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito al rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Se il fatto dannoso sia imputabile al Direttore generale, al Segretario Comunale o ad un Dirigente, la denuncia è fatta a cura del Sindaco. Se il danno è causato dagli amministratori valgono le norme di legge in materia.

4. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

5. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi, nel caso questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

6. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 4 quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa

grave, nell'esercizio delle sue funzioni , restando salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

7. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

8. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

9. Il Dirigente o il Responsabile di posizione organizzativa del servizio interessato e il Dirigente del servizio di ragioneria, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi nei modi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

10. Il Segretario, unitamente ai dirigenti o ai Responsabili di posizione organizzativa dei relativi settori, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

ART. 54

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti e le modalità contenute nei regolamenti dell'ente.

Titolo VI I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
--

Capo I

COMPETENZA DEL COMUNE DI INZAGO

ART. 55

SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione dei beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità locale.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità, e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni ovvero di società per azioni o società a responsabilità limitata, nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

Capo II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 56

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativi elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 57

LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessioni di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 58

LE AZIENDE SPECIALI E LE ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciale dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi dotati di sola autonomia gestionale e ne approva il regolamento.

3. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Alle nomine provvede il Sindaco ai sensi delle leggi vigenti, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale;

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente decadono in caso di cessazione o di scioglimento del Consiglio Comunale. Il Sindaco può con motivato provvedimento, revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore, al quale compete la rappresentanza legale di fronte ai terzi e la responsabilità gestionale, è nominato, a seguito di concorso pubblico o contratto a tempo determinato, dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda o dell'istituzione, purchè sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione a pubblico impiego, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti. In sede di prima costituzione dell'azienda o dell'istituzione, in attesa della nomina del direttore, la Giunta Comunale chiama a svolgere le funzioni temporanee di direttore un funzionario del comune ritenuto più idoneo a tale mansione.

4. Spetta al comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART.59

LE SOCIETA' PER AZIONI

1. Il Consiglio Comunale nel deliberare la costituzione da parte del Comune di Società a partecipazione Comunale per la gestione di servizi pubblici locali o la partecipazione del Comune ad altre società costituite per la gestione dei medesimi servizi, approva contestualmente un piano di fattibilità che definisce gli oneri a carico del Comune e le condizioni per l'equilibrio di gestione.

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti per la scelta dei soci nelle società costituite dal Comune per la gestione dei servizi pubblici locali, la selezione dei soci deve avvenire sempre osservando criteri che garantiscano la massima trasparenza, il confronto delle offerte rispetto alle alternative esistenti e nel rispetto delle esigenze di ordine tecnico, economico e finanziario concernenti il servizio che la società deve svolgere.

3. Lo Statuto della società deve prevedere:

- a- la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori e componenti il collegio sindacale proporzionale all'entità della partecipazione comunale. La loro nomina avviene sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale;
- b- l'attribuzione all'assemblea dei soci dei poteri necessari per indirizzare l'attività sociale, pur con la garanzia al Consiglio di Amministrazione della piena

autonomia gestionale. A tal fine devono essere previste oltre alle assemblee obbligatorie per legge, anche altre assemblee informative, da tenersi semestralmente;

c- la verifica annuale, anche attraverso società di revisione, dei risultati della gestione e la comunicazione al Consiglio Comunale del relativo esito.

4. La Giunta Comunale può deliberare la partecipazione del Comune a società di capitale diverse da quelle considerate al comma 1, quando essa risulti opportuna per il conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse. La partecipazione dei rappresentanti del Comune alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci viene autorizzata dalla Giunta Comunale.

Titolo VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI
--

Capo I

FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 60

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. Il Comune, oltre a partecipare a convenzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 30, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni allo scopo di svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi di comune interesse.

3. Il Consiglio Comunale individua le funzioni ed i servizi la cui gestione è opportuno avvenga attraverso la forma della convenzione, ed approva le convenzioni a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Nella delibera di approvazione della convenzione, si deve chiaramente dare atto delle motivazioni tecniche, economiche e di opportunità generale del ricorso al convenzionamento e precisare le modalità della gestione, specificando in particolare gli elementi previsti dal comma 2 del già sopraccitato art. 30, nel pieno rispetto della legge stessa.

ART. 61

CONSORZI

1. Il Comune, oltre a partecipare ad istituti consortili obbligatori ai sensi dell'art. 31, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, può promuovere la costituzione di consorzi tra enti od aderire a consorzi per realizzare e gestire servizi di rilevante interesse pubblico e di

notevole dimensione economica, qualora non risulti conveniente o comunque non si ritenga opportuna l'istituzione di azienda speciale comunale.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti lo Statuto del Consorzio ed una convenzione, ai sensi del citato art. 31, le cui norme individuano gli organi consortili e disciplinano le modalità di procedura e di costituzione del Consorzio stesso ed i Comuni ad esso partecipanti.

3. Il Comune può promuovere anche istituti consortili che abbiano caratteristiche polifunzionali allorchè si sia constatata la convenienza ed opportunità degli enti locali a realizzare una gestione di più servizi attraverso il medesimo consorzio.

ART. 62

UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali ed ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Consiglio Comunale può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge stessa, unione di Comuni, al fine di perseguire l'obiettivo del miglioramento e della razionalizzazione delle strutture pubbliche e di offrire alla collettività un più efficiente livello di servizi.

ART.63

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La realizzazione di interventi ed opere richiedenti il coinvolgimento di più livelli di governo è da promuoversi mediante accordi di programma finalizzati a svolgere l'azione integrata e coordinata delle amministrazioni pubbliche interessate, secondo la normativa dell'art. 34, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITA'

Capo I

BILANCIO ED ATTIVITA' FINANZIARIA

ART. 64

ORDINAMENTO ED ATTIVITA' FINANZIARIA

1. L'ordinamento contabile e finanziario del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, imposte e tasse e determina la disciplina generale delle tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
5. Con apposito Regolamento il Comune applica i principi contabili stabiliti dal Decreto legislativo 267 del 18.8.2000.

ART. 65

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. La cura, la tenuta e l'aggiornamento di un inventario dei beni mobili e immobili del Comune è attribuito ad appositi responsabili nominati dal Sindaco, secondo modalità previste dai regolamenti dell'ente.
2. I beni patrimoniali comunali, qualora non utilizzati per attività propria devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni predeterminati.

ART. 66
IL BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il piano esecutivo di gestione ed i bilanci delle Aziende Speciali.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione in termini di competenza. Il progetto di bilancio viene redatto dalla Giunta Comunale, che esamina e valuta previamente i criteri di impostazione, e viene deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'.

3. I provvedimenti di spesa dei responsabili dei servizi non possono essere assunti senza l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria.

ART. 67
IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio la Giunta propone al Consiglio il programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche comprende, l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con la denominazione, le finalità, il quadro economico.

3. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati

ART. 68
IL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e le quantità e le qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente,

l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Le finalità del controllo di gestione sono tese a garantire:

- a) la realizzazione degli obiettivi programmati;
- b) la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
- c) l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione;
- d) la trasparenza dell'azione amministrativa

Tali finalità devono essere garantite mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti.

L'oggetto del controllo di gestione è rappresentato dall'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente e le modalità del controllo sono specificate nel regolamento di contabilità

2. I dirigenti eseguono periodicamente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi assegnati alla Giunta Comunale nel Piano Esecutivo di Gestione nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

3. Delle operazioni eseguite e delle risultanze e predetti dirigenti fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore al ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

Qualora si prospettino situazioni di squilibrio nella gestione degli obiettivi del bilancio, la Giunta Comunale, effettuate le opportune verifiche, anche in collaborazione con il servizio finanziario può promuovere apposita delibera del Consiglio Comunale in ordine ad azioni concrete per il perseguimento degli obiettivi.

ART. 69

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto del Comune e delle Aziende Speciali relativo a ciascun esercizio è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 70

REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, il Collegio dei Revisori composto da tre membri. Non possono essere nominati i professionisti che hanno con il Comune rapporti di consulenza diretta o indiretta.

2. La durata in carica, la rielezione, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabilite dalla legge.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio di previsione, del rendiconto e dell'assestamento di bilancio.

4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nelle relazioni di cui al comma 3 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio Comunale può affidare al Collegio dei Revisori ulteriori funzioni rispetto a quelle previste nel presente articolo, secondo modalità previste nei regolamenti dell'Ente.

7. I revisori, rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

ART. 71

TESORERIA

1. Il Comune per la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese si avvale di un servizio di tesoreria individuato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione.

Capo II
ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 72
ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL COMUNE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni.

2. Le procedure per gli appalti dei lavori e delle manutenzioni devono essere espletate nel rispetto della legge attraverso procedimenti chiari ispirati al principio della trasparenza.

Gli incarichi di progettazione, direzione e collaudo di lavori pubblici e manutenzioni sono affidati a tecnici iscritti negli albi professionali o sono attribuiti al personale dell'ufficio tecnico comunale.

Gli amministratori e i dirigenti devono verificare che nei relativi servizi venga applicata per ogni appalto in materia di lavori di fornitura e di servizi pubblici, la normativa per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

La possibilità di subappalto dovrà essere prevista nel capitolato o nel bando di gara.

ART. 73
PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forma di legge.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere, salvo il caso in cui si tratti di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte a tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

TITOLO IX APPROVAZIONE, MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO
--

ART. 74

APPROVAZIONE, MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1. L'approvazione, le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. L'approvazione di deliberazione di un nuovo Statuto comporta l'automatica abrogazione di quello precedente.

Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non siano trascorsi almeno tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, fatto salvo il caso di adeguamento previsto dalla legge.

3. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, riferita ad un singolo articolo, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata per i medesimi articoli nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORE E FINALI
--

ART. 75

NORME TRANSITORIE

1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Altri eventuali regolamenti da deliberare o da revisionare in forza delle presenti disposizioni devono essere deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 76

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi i 30 giorni di affissione all'Albo Pretorio di cui al precedente comma 1.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

La sottoscritta Maria Teresa Abbadessa, Segretario Comunale del Comune di Inzago,

CERTIFICA

Che il presente Statuto, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20.12.2005, pubblicata all'Albo Pretorio dal 30.1.2006 al 14.2.2006, divenuta esecutiva in data 10.2.2006

- e' stato ripubblicato, dopo l'esecutività della deliberazione sopra riportata, all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal 23.3.2006 al 22.4.2006
- che le modifiche apportate sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- è entrato in vigore, a seguito della ripubblicazione all'Albo Pretorio, il giorno 23.4.2006

Inzago, 28.4.2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Teresa Abbadessa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Abbadessa", is written over the typed name of the secretary.